

Penale Sent. Sez. 5 Num. 33499 Anno 2019

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: PISTORELLI LUCA

Data Udiienza: 04/06/2019

SENTENZA

sul ricorso presentato da:

~~Alfonso~~, nato a Potenza, il 17/3/1972;

~~Maria Giustina Davide~~, nato a Pontoglio, l'11/4/1969;

~~Roberto~~, nato ad Almenno San Bartolomeo, il 13/1/1961;

avverso la sentenza del 6/3/2018 della Corte d'appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito per gli imputati ~~Pisanti~~ e ~~Muscoli~~ l'avv. ~~Federico~~, che ha concluso .

RITENUTO IN FATTO



ricorrente come nella prima delle captazioni menzionate il titolare dell'agenzia investigativa abbia fatto riferimento alla sua già intervenuta installazione all'interno del veicolo a cura di un'altra persona. Con riguardo, invece, allo strumento impiegato per l'esecuzione dell'intercettazione ambientale, in primo luogo l'effettiva collocazione dello stesso ad opera del ██████ non potrebbe desumersi semplicemente dalla sua dichiarazione di disponibilità in tal senso, desumibile dalla conversazione telefonica del 4 luglio, non essendovi traccia dell'attribuzione del fatto al ricorrente in alcuna altra intercettazione. Peraltro, sia il Tribunale che la Corte d'appello sarebbero caduti in contraddizione, avendo essi, per un verso, ritenuto che la comunicazione del ██████ alla ██████, la sera dello stesso giorno, degli esiti delle captazioni illecitamente eseguite fosse espressione di un atteggiamento meramente millantatorio, dovendo ritenersi le apparecchiature non ancora installate in quel momento; ma, per l'altro, considerato invece verosimile quanto riferito dallo stesso titolare dell'agenzia alla sua cliente nel corso delle telefonate del 23 e del 25 luglio, pure aventi ad oggetto le presunte intercettazioni eseguite nella vettura del ██████ e delle quali, invero, non sono mai state rinvenute le registrazioni. Per di più, non si comprenderebbe perché il ricorrente, qualora si fosse reso effettivamente autore del fatto a lui contestato, non lo avrebbe confessato all'organo inquirente al momento della confessione di ulteriori condotte di illecita installazione da lui commesse, potendosi già allora verosimilmente ritenere che tale episodio sarebbe stato posto in continuazione con gli altri illeciti per i quali ha patteggiato. Con il secondo motivo anche il ██████ eccepisce in subordine l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

2.3 Il ricorso presentato nell'interesse del ██████ articola sei motivi.

2.3.1 Con il primo deduce violazione di legge, lamentando l'improcedibilità del reato per difetto di querela, dovendo ritenersi che il giudice di primo grado, pur avendo formalmente condannato il ██████ ed il ██████ per il reato di cui all'art. 617-bis c.p., abbia invece implicitamente riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 615-bis c.p., reato per l'appunto procedibile solo a querela di parte. Tanto sarebbe dimostrato dall'irrogazione della pena della reclusione di durata pari a sei mesi, inferiore al minimo edittale stabilito per il delitto contestato, nonché dal fatto che il Tribunale, in relazione alle analoghe condotte poste in essere nella baita del Pesenti, nel proscioglierlo ex art. 649 c.p.p., aveva ritenuto integrata proprio la fattispecie di cui all'art. 615-bis c.p., non essendosi nel presente procedimento spesa alcuna argomentazione in merito alla configurabilità del diverso delitto contestato.

2.3.2 Con il secondo motivo si deduce l'erronea riconduzione del fatto addebitato all'imputato entro l'ambito di applicazione del citato art. 617-bis c.p., non potendo, neanche per effetto delle previsioni di cui all'art. 623-bis c.p., tale norma incriminatrice

c.p.p. Tale invalidità è qualificata dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità come nullità relativa, e non anche come nullità di ordine generale, non riguardando l'intervento, né la rappresentanza o l'assistenza dell'imputato; essa, in quanto tale, deve essere eccepita nel termine stabilito per la sollevazione delle questioni preliminari al dibattimento, ex art. 491 c.p.p. (Sez. 5, n. 1382/2017 del 14/10/2016, C., Rv. 268872). Non risultando che il ricorrente abbia eccepito alcunché nel termine suindicato, né tantomeno che abbia devoluto la questione al giudice dell'appello, deve ritenersi ormai preclusa la possibilità di fare valere la paventata invalidità.

1.2 Il motivo è comunque manifestamente infondato anche nel merito. Deve infatti escludersi che il capo di imputazione relativo alla posizione del ~~██████~~ difetti di quei caratteri di chiarezza e di precisione necessari ad assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa della persona accusata. Invero, il fatto contestato all'imputato risulta sufficientemente specificato nei suoi diversi aspetti, essendo chiaramente individuati la condotta illecita oggetto dell'accusa, nonché gli elementi che, secondo l'ipotesi formulata dal pubblico ministero consentono di ritenere integrata l'ipotesi aggravata di cui ai commi 2, n. 1), e 3 dell'art. 615-ter c.p. Posto il necessario riferimento al comma 1, ai fini dell'individuazione della condotta tipica, consistente nell'abusiva introduzione nel sistema informatico o telematico, o nel mantenimento nello stesso contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, il riferimento ai commi successivi è giustificato dall'esplicita e chiara contestazione della commissione del fatto in qualità di pubblico ufficiale e con violazione dei doveri di servizio e abuso della qualità di operatore del sistema (art. 615-ter cpv., n. 1, c.p.), nonché su un sistema relativo all'ordine e alla sicurezza pubblica (art. 615-ter, comma 3, c.p.).

1.3 Quanto sopra indicato, in merito al legittimo richiamo, nel capo di imputazione, dei commi 1, 2 e 3 in via congiunta, ai fini della compiuta individuazione del reato oggetto dell'accusa, è, soprattutto, pienamente giustificato dalla preferibile qualificazione delle ipotesi contemplate dai commi successivi al primo come circostanze aggravanti, piuttosto che - secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (Sez. 5, n. 1727 del 30/9/2008, Romano, Rv. 242939) - quali fattispecie autonome. In questo senso si sono infatti definitivamente espresse le Sezioni Unite (Sez. U, n. 4694/12 del 27/10/2011, Casani ed altri, Rv. 251270; Sez. U, n. 41210 del 18/5/2017, Savarese, non massimata sul punto), che hanno ritenuto l'ipotesi disciplinata dall'art. 615-ter cpv. n. 1) c.p. qualificabile come circostanza aggravante «esclusivamente soggettiva», riferendosi la norma all'abuso della qualità soggettiva pubblicistica, «che rende più agevole la realizzazione della condotta tipica, oppure che connota l'accesso in sé quale comportamento di speciale gravità». Pertanto, sebbene nella pronunzia citata

escluso. Deve conseguentemente escludersi che integrino il delitto ritenuto dai giudici dell'appello i fatti ascritti al ~~M...~~ e al ~~R...~~, consistenti nella collocazione, all'interno dell'automobile del ~~...~~, di un rilevatore GPS e di uno strumento per l'esecuzione di intercettazioni ambientali.

2.2 Anche a prescindere dall'obiezione circa l'eventuale implicita riqualificazione già operata in primo grado dei fatti in questione ai sensi dell'art. 615-bis c.p., deve invece convenirsi con il ricorso del ~~...~~ che è a tale ultima fattispecie criminosa che gli stessi devono essere ricondotti, integrando una tipica ipotesi di interferenza illecita nella vita privata. Non di meno alla descritta riqualificazione – comunque consentita in quanto sollecitata dagli stessi ricorrenti – segue in ogni caso il proscioglimento degli imputati, posto che il diverso reato qui ritenuto è procedibile esclusivamente a querela di parte e dagli atti emerge che questa non è stata mai presentata dalla persona offesa. Ne consegue che la sentenza impugnata, con riguardo alla posizione del ~~...~~ e del ~~...~~, deve essere annullata senza rinvio per difetto della indicata condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ~~Messali Cristiano~~ e ~~Parodi~~, perché, previa riqualificazione del fatto loro ascritto nell'art. 615-bis cod. pen., l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela. Dichiarà inammissibile il ricorso di ~~Messali Cristiano~~ che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende

Così deciso il 4/6/2019